

Esente imposta di bollo e di registro, art. 82, commi 3 e 5, D. Lgs. 117/2017

Oggi 29 dicembre 2022 alle ore 10,00 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'associazione AIPA ODV per apportare allo statuto, approvato in data 07 gennaio 2020, le modifiche richieste dall'Ufficio RUNTS con pec del 4 novembre 2022, al fine del perfezionamento della trasmigrazione dell'associazione nella sezione b) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Presiede l'assemblea il legale rappresentante, sig. Montini Walter, che chiama a fungere da segretaria la sig.ra Filippone Raimonda e constata e fa constatare che sono presenti tanti soci quanti quelli richiesti dallo statuto vigente.

Il Presidente chiarisce che le modifiche introdotte sono relative a adeguamenti richiesti dall'Ufficio provinciale del RUNTS a seguito di documenti di prassi Ministeriale che nel tempo, dal 2019 a tutto il 2022, hanno modificato il contenuto di taluni aspetti statutari non disciplinati dal Codice del Terzo Settore. A seguito dei nuovi orientamenti espressi dal Ministero si è reso necessario provvedere a modifiche non sostanziali, in particolare all'articolo 15 dello statuto approvato a novembre 2020, poiché in assenza di adeguamento in linea con quanto richiesto dagli uffici non è possibile il consolidamento dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I soci approvano le modifiche richieste al testo dello statuto qui allegato.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 10,30.

Cremona, 29 dicembre 2022

Il legale rappresentante

W. Montini

Il segretario verbalizzante

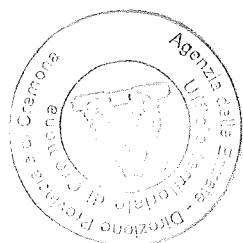
Raimonda Filippone

REGISTRATO A CREMONA **23 GEN 2023** AL N° **156** SERIE **3**

VERBALE

IDENTIFICAZIONE

TH223 L000 156000 X F



COMPRESO PREPOSTO
Maria Rita Cusiatelli

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

STATUTO
" ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI
A.I.P.A. - O.d.V."

ART.1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "CTS"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "**Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati - A.I.P.A. - OdV**", in breve anche "**A.I.P.A. - OdV**" e di seguito indicata come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cremona non comporta modifica statutaria ed avviene, pertanto, con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - STATUTO

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in quanto applicabili.
2. Il Consiglio può deliberare un regolamento generale o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina specifica degli aspetti organizzativi, come previsto nell'art. 17 del presente Statuto.

ART. 3 - SCOPO

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, per lo svolgimento in via principale e prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, co. 1, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, (...);
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

ART.4 - ATTIVITÀ

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - individuazione di interventi specifici in casi di assistenza sociale presenti sul territorio che l'Associazione ritiene di accompagnare;
 - assistenza infermieristica a domicilio per i prelievi ai pazienti impossibilitati a recarsi al Centro TAO e/o secondo le necessità;
 - promozione corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai volontari dell'Associazione e lezioni aperte all'intera popolazione, attraverso incontri pubblici e iniziative finalizzate all'educazione sanitaria, riferita allo specifico ambito di intervento della anticoagulazione e ai fenomeni sanitari correlati (fibrillazione atriale, rischi ictus, ecc...)
 - rivolgere particolare attenzione alla organizzazione di periodiche specifiche attività culturali e ricreative di interesse sociale collettivo, promosse in spazi pubblici della città in collaborazione con le istituzioni locali, al fine di promuovere una vera e propria cultura della prevenzione nella salute (corretti stili di vita, alimentazione, ecc..);
 - porre in essere proposte editoriali riferite agli specifici aspetti dell'assistenza sanitaria del paziente anticoagulato (predisposizione di vademecum, attività informativa su giornali e riviste del settore, depliant, ecc...), oltre eventi e momenti dedicati alla promozione e diffusione di una cultura del volontariato in attività di interesse generale;
 - svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento quali il supporto alla ricerca sull'anticoagulazione o l'istituzione di eventuali borse di studio.
2. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Il carattere secondario e strumentale delle stesse troverà evidenza nel bilancio/rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio ed approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, sia in forma organizzata e continuativa sia in modo occasionale, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART.5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART.6 - ASSOCIATI

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere associati altri enti, pubblici e privati, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e l'obbligo di pagamento della quota associativa annuale.
4. Gli associati saranno classificati in:
 - ASSOCIATI FONDATORI, quelli che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione;
 - ASSOCIATI ORDINARI, quelli che chiederanno di essere associati successivamente alla costituzione;
 - ASSOCIATI SOSTENITORI, coloro che nell'associarsi, corrispondono la quota definita dal Consiglio Direttivo;
 - ASSOCIATI ONORARI, proposti all'Assemblea annuale degli associati dal Consiglio Direttivo e indicati tra personalità italiane e straniere che abbiano contribuito alla ricerca, alla divulgazione ed al progresso delle terapie degli anticoagulati.
5. Tutti gli associati, fatto salvo quelli "onorari", corrispondono una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno finalizzata al sostegno delle attività associative.
6. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti di cui all'art. 8.

ART.7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e dagli altri eventuali organi sociali ed a partecipare alla vita associativa.
2. L'adesione all'Associazione avviene, per silenzio assenso, trascorsi 5 giorni dalla sottoscrizione della domanda e dal versamento della quota sociale, in assenza di pronunciamento negativo da parte del Consiglio Direttivo

W.M.
R.F.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno il diritto di:
- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - d) esercitare ogni altro diritto richiamato dal presente statuto o assegnato per legge.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 9 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:
- a) decesso dell'associato;
 - b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - c) esclusione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso, può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
 3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.10 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
 5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
 6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

ART.11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente ed il vice-Presidente se nominato;
 - d) l'organo di controllo e l'organo di revisione, nei casi di cui all'art. 14, c. 1, lett. e) del presente statuto.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2 del Cod. civ., e dell'organo di revisione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

- 
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o *email* almeno 8 (otto) giorni prima e presso le bacheche di affissione presso la sede dell'ente prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.13 - ASSEMBLEA **COMPETENZE E DELIBERAZIONI**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, fatto salvo l'obbligo nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.14, c. 1 del CTS;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e/o dell'organo di revisione, obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui, rispettivamente agli artt. 30 e 31 del CTS o se ritenuto opportuno;
 - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. L'Assemblea straordinaria delibera:

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

- a) In merito alle proposte di modifica dello Statuto ed alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - b) in merito allo scioglimento dell'Associazione.
5. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 degli associati, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno il 50% dei soci, in proprio o per delega, iscritti a libro dei soci.

ART.14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, con apposita delega scritta.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, ha diritto di voto e di elettorato attivo e passivo per conto del minore. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART.15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Wm

127

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

3. I Consiglieri durano in carica 3 anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dell'anno e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) redigere ed approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, fatto salvo l'eventuale regolamento dei lavori assembleari che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e i termini per il versamento;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
4. Al Segretario ed al Tesoriere sono attribuite specifiche con apposita delibera dal Consiglio Direttivo o, direttamente, dal Presidente.

ART.17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 18 - IL PRESIDENTE
POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

WM RF

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

**ART.19 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. La carica di Consigliere, di Presidente e di vice-Presidente (se nominato) si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto o altre cause nello stesso presenti;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attraverso elezione, alla prima Assemblea ordinaria utile.
3. I Consiglieri subentrati ai sensi del precedente comma, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età e in assenza il Consigliere più diligente, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.20 - L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

1. L'associazione può avvalersi della collaborazione di un Responsabile scientifico al quale compete l'indirizzo scientifico dell'associazione. La durata è stabilita dal Consiglio Direttivo che lo nomina, ove lo ritenga opportuno.
2. Il Responsabile scientifico ha il compito di:
 - promuovere e coordinare le attività di carattere educativo e formativo organizzate dall'Associazione direttamente o in collaborazione con altre similari Associazioni operanti sul territorio;
 - curare il corretto svolgimento, per gli aspetti medico-scientifici, degli interventi promossi, gestiti o assistiti dall'Associazione;
 - curare i rapporti con le strutture dell'Ospedale e i medici comunque coinvolti nell'attività sanitaria dell'Associazione.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora questi siano stati nominati ai sensi di legge o se ritenuti opportuni.
3. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente co. 1 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri degli organi di cui al precedente co. 2 sono a tenuti a cura dell'organo al quale si riferiscono.

WM 12F

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

ART.23 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 co.2 del D.lgs.117/2017

ART.24 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART.25 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del DM di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio può essere integrato da una relazione, a cura degli amministratori, che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017

WM RF

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs 117/2017

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione annuale da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guide indicate con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART.26 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 50% degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART.27 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

W. Montini

Reimonde Filippone